



## CIRCOLARE N. 29

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IV

Roma,

Prot. n.:

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI  
DELLO STATO

Allegati:

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO

OGGETTO: Norme in materia di indennità ai Ministri e  
Sottosegretari di Stato non parlamentari –  
Legge n. 418/99.

Alle PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI  
DEL GOVERNO

All'AGENZIA DELLE ENTRATE

All'AGENZIA DEL DEMANIO

All'AGENZIA DELLE DOGANE E  
DEI MONOPOLI

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI  
DELLO STATO

Agli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Agli ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Al DIPARTIMENTO DEL TESORO

Al DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Al DIPARTIMENTO DELL'AMMINI-  
STRAZIONE GENERALE DEL  
PERSONALE E DEI SERVIZI DEL  
TESORO

E, p.c.:

Alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DEL SENATO  
DELLA REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Alla CORTE COSTITUZIONALE

Al CONSIGLIO DI STATO

Alla CORTE DEI CONTI

Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI  
REGIONE

Ai COMMISSARI GOVERNATIVI  
PRESSO LE REGIONI A STATUTO  
SPECIALE

Alla BANCA D'ITALIA - Servizio  
Personale Inquadramento Normativo ed  
Economico

Alla COMMISSIONE NAZIONALE PER  
LE SOCIETA' E LA BORSA

All' ISTITUTO NAZIONALE DI  
STATISTICA

Al CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

L'articolo 1, comma 1, della legge 9 novembre 1999, n. 418, recante "Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari" prevede che ai citati membri del Governo che non siano parlamentari compete un'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Come già rappresentato con circolare n. 33 del 26.7.2013:

- l'art. 3, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, dispone che i componenti del Parlamento che assumono le funzioni di membri del Governo non possono cumulare il trattamento previsto dall'art.2 della legge n. 212/1952 (stipendio e indennità integrativa speciale spettante ai Ministri e Sottosegretari di Stato) con l'indennità parlamentare di cui alla legge n. 1261/1965 ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001;

- in sede di conversione del predetto decreto legge, il comma 1-bis del medesimo art.3 ha esteso il divieto di cumulo anche ai componenti del Governo non parlamentari, con riferimento all'indennità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 418/1999; tali figure non possono, quindi, cumulare il trattamento stipendiale previsto dalla citata legge n. 212/1952 né con la predetta indennità né con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato, se dipendenti pubblici, ai sensi del comma 2 del medesimo art.1 della richiamata legge n. 418/1999.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai membri del Governo non parlamentari, tenuto conto delle comunicazioni pervenute dai competenti uffici della Camera e del Senato circa gli importi dell'indennità riconosciuta ai rispettivi membri parlamentari della legislatura in corso, si comunica di seguito l'importo dell'indennità in oggetto da corrispondere ai Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari dell'attuale compagine governativa calcolato sulla base del quadro di riferimento sopra evidenziato.

indennità mensile lorda	indennità mensile netta *
euro 9.203,54	euro 8.308,24

\*Importo al netto delle ritenute ai fini del trattamento di quiescenza e per il fondo credito.

Con l'occasione si portano a conoscenza delle Amministrazioni interessate le valutazioni espresse dall'Inps in merito a taluni aspetti previdenziali relativi agli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici chiamati ad assumere incarichi di Governo, in applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 1032/1973, concernente le prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato membri del governo e parlamentari, e dell'art. 23, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, recante l'interpretazione autentica dell'art. 47, comma 2, della legge n. 146/1980 riguardante il trattamento economico dei dipendenti pubblici, non parlamentari, membri del Governo.

In particolare il suddetto Istituto ha chiarito, tra l'altro, che il periodo di aspettativa dei dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento, concesso per l'esercizio delle responsabilità di governo, è utile anche ai fini del trattamento di previdenza (TFS/TFR) e che la retribuzione da prendere a riferimento a tale fine è il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza precedentemente al conferimento dell'incarico di Governo, fatti salvi eventuali benefici economici e di stato giuridico, ovvero eventuali adeguamenti contrattuali, conseguiti per mero decorso dell'anzianità di servizio.

Per quanto concerne gli adempimenti contributivi relativi al citato trattamento di previdenza, l'INPS ha altresì ritenuto che:

- per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa che mantengono il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza ai sensi della legge n.146 del 1980, l'obbligo contributivo rimanga a carico dell'Amministrazione di appartenenza;
- per i dipendenti pubblici che percepiscono l'indennità di cui alla legge n. 418 del 1999 ovvero il trattamento stipendiale di cui alla legge n. 212 del 1952, l'obbligo contributivo sia a carico del Dicastero presso il quale il soggetto ricopre l'incarico di Ministro o di Sottosegretario.

Il Ragioniere Generale dello Stato